



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

ORDINANZA n. 32

del.....29/6/2020...

**Istituzione Zona a Traffico Limitato sul Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros –
IN DATA 29 GIUGNO 2020 per fiaccolata di solidarietà**

IL SINDACO

PREMESSO:

-che la nostra Comunità è stata colpita da un evento tragico e doloroso, dovuto all'improvvisa e prematura scomparsa di un giovane concittadino;
Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Giardini Naxos la partecipazione alla scomparsa del giovane concittadino che ha suscitato immenso dolore e commozione;
Ritenuto doveroso, e interpretando i sentimenti di angoscia dell'intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita
Considerato che in data odierna avrà luogo, al termine delle esequie una fiaccolata di solidarietà sul Lungomare Naxos
RITENUTA la necessità di istituire una Z.T.L. , Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Naxos e la Via Zara e fino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Cristoforo Colombo (antistante Chiesa San Giovanni);
RITENUTO necessario, oltre che opportuno, istituire nel predetto tratto di strada, dalle ore 20,15 a fine manifestazione

ORDINA

Di istituire nelle vie Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra la Via Zara e l'intersezione con la Via Cristoforo Colombo (antistante Chiesa San Giovanni), una **Zona a Traffico Limitato** , in data odierna, dalle ore 20,15 a fine manifestazione

Di vietare:

- **l'ingresso e la sosta** nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata, ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso e di quelli, eventualmente, regolarmente autorizzati (es. disabili e guardia medica)
- in ogni caso e circostanza, ai titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, di occupare, in qualsiasi modo, gli spazi residui del suolo pubblico, adiacente a quello autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine,
- la sosta, all'interno della Z.T.L. nelle ore sopra indicate;

Di consentire l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata, all'interno della Z.T.L.:

- ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella Z.T.L., limitatamente, tuttavia, per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri, nonché, veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio di rimessa;

Di consentire altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.T.L. esclusivamente nei posti all'uopo individuati:

- ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno,
- ai veicoli appartenenti al personale di Guardia Medica;

Di permettere il transito:

- ai proprietari di parcheggi privati e/o garage ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:

1. dalla Via Zara, con transito nel Lungomare Naxos-Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia e la Discesa

Giordano;

2. dalla Via Naxos (Discesa Giordano), con transito nel Lungomare Tysandros, e uscita dall'intersezione con la Via Cristoforo Colombo (antistante Chiesa San Giovanni) per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "discesa Giordano" e la Via Cristoforo Colombo (antistante Chiesa San Giovanni);

DEMANDA:

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti la Forza Pubblica, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente;

TRASMETTERE la presente Ordinanza al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Taormina, all'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, all'Ufficio Messi Comunali per la notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza.

La presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sarà in vigore solo in data odierna.

AVVERTE che, nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi dei comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente Codice della Strada, dell'art. 650 del vigente Codice Penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità.

Nei casi più gravi si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 639bis del vigente Codice Penale

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per la relativa diffusione

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al TAR ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1179, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia. E', altresì, ammesso il ricorso di cui all'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, nelle forme di legge, al Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Residenza Municipale, 29/ giugno/ 2020

